*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 148° — Numero 160**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 12 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



# SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia delle entrate



### Agenzia del territorio



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Agenzia italiana del farmaco:**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **92**.

**Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2006, recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Limitazione delle strutture di supporto per comitati ed altri organismi del Ministero delle infrastrutture*

1. I comitati e gli organismi di seguito indicati, per tutte le attività di segreteria e supporto al funzionamento, si avvalgono direttamente delle competenti strutture delle articolazioni ministeriali rispettivamente indicate, con conseguente soppressione di ogni altra struttura di supporto diversa da quelle così indicate, in modo da conseguire la corrispondente riduzione della spesa complessiva sostenuta dall'Amministrazione per il loro funzionamento, nonché la eliminazione delle connesse duplicazioni organizzative e funzionali:

*a)* Commissioni di sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni statali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;

*b)* Comitato pari opportunità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;

*c)* Commissione interministeriale di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica della convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

*d)* Commissione per Roma Capitale, di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

*e)* Commissione per il Giubileo a Roma e nel Lazio di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

*f)* Commissione per il Giubileo al di fuori del Lazio ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

*g)* Comitato di sorveglianza del PON Trasporti Q.C.S. 2000/2006 di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programma-

zione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei;

*h)* Comitato di sorveglianza del Programma Urban II di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 19 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000, per l'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei;

*i)* Gruppo di Lavoro «Trasporti» istituito a supporto del Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1, 2000-2006, punto 6.4.3 «Sorveglianza» approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2000) 2050 del 1º agosto 2000, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei;

*l)* Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici;

*m)* Comitati tecnico amministrativi di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici dei corrispondenti Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche;

*n)* Comitato di sovrintendenza per la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza di cui all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1980, n. 845, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche;

*o)* Commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica istituite ai sensi dell'articolo 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, come modificato dall'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici dei corrispondenti Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche;

*p)* Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica istituita ai sensi dell'articolo 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 come modificato dall'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

*q)* Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, e relativo Ufficio di piano, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente, rispettivamente, ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Magistrato alle acque di Venezia;

*r)* Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

*s)* Commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

*t)* Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, del personale ed i servizi generali - Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio;

*u)* Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente alla Segreteria tecnica del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali;

*v)* Commissione permanente per le gallerie, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, ai sensi della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

*Durata degli organismi e relazione di fine mandato*

1. I comitati e gli organismi indicati all'articolo 1 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, gli organismi sopra citati presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro delle infrastrutture, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della

conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dei medesimi organismi e, nel caso di proroga della durata degli stessi, possono essere confermati.

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione del presente provvedimento, tenuto conto anche degli effetti derivanti, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla soppressione delle commissioni e degli organismi già operanti presso questo Ministero e non menzionati nell'articolo 1, nonché di corrispondenti riduzioni delle spese sostenute rispetto a quelle sostenute nel 2005 relativamente alle commissioni ed organismi che comportano soltanto costi indiretti a carico dell'amministrazione, deriva una riduzione della spesa complessiva sostenuta dal citato Ministero non inferiore al trenta per cento di quella sostenuta nell'anno 2005 per le finalità di cui all'articolo 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.

2. A tale fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

3. In particolare, i gettoni di presenza, le indennità o qualsiasi altro compenso comunque denominato spettante a coloro che, a qualsiasi titolo, compongono i comitati e gli organismi indicati all'articolo 1, sono rideterminati con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare il conseguimento degli effetti finanziari di cui al comma 1.

Art. 4.

*Pari opportunità tra donne e uomini*

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

*Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 231*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo file di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

*a)* razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

*b)* riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

*c)* riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

*d)* riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

*b)* prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

*c)* semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

*d)* prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

*e)* garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

*f)* prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

*g)* devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

*h)* prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

*i)* prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 reca: Disposizioni urgenti

in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Il testo dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153 e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è il seguente:

«Art. 29 (*Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi*). — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

*a)* eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

*b)* razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

*c)* limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

*d)* diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

*e)* riduzione dei compensi spettanti al componenti degli organismi;

*e-bis)* indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

*e-ter)* previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2-*bis.* La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dal rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dal commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, recante: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, della legge n. 50/1999). Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2001, n. 55 è il seguente:

«Art. 2. *(Composizione e nomina delle Commissioni).* — 1. Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi istituite presso gli uffici centrali delle amministrazioni dello Stato sono composte: da due rappresentanti dell'amministrazione cui gli atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal sopraintendente dell'Archivio centrale dello Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno.

2. Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi, istituite presso gli uffici periferici, nonché presso gli uffici giudiziari di cui al comma 2 dell'art. 1, sono composte: da due rappresentanti dell'ufficio al quale gli atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal direttore del competente archivio di Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno.

3. Le commissioni di cui al comma 1, sono nominate dai dirigenti generali o dai corrispondenti organi di vertice; le Commissioni di cui al comma 2, sono nominate dai dirigenti preposti agli uffici sovraordinati rispetto agli uffici di livello inferiore che operano nell'ambito della circoscrizione non inferiore a quella provinciale.».

— Il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante: Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1 987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 1987, n. 160, supplemento ordinario è il seguente:

«Art. 41. *(Pari opportunità).* — 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale così come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva».

— Il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920 recante: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità e atti connessi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1973, n. 19, è il seguente:

«Art. 7. — I rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro consiglieri che partecipano alle riunioni del Consiglio superiore dell'Istituto godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di attività, dei privilegi, delle immunità o delle agevolazioni seguenti:

*a)* immunità da arresto personale o da detenzione nonché da sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di delitto flagrante;

*b)* immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti;

*c)* inviolabilità degli incartamenti e documenti ufficiali;

*d)* tutte le necessarie agevolazioni amministrative d'uso, segnatamente in materia di spostamento e di soggiorno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano del pari al rappresentante delle Comunità europee che partecipa alle riunioni del Consiglio superiore.».

— Il testo dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, capitale della Repubblica». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1990, n. 300, è il seguente:

«Art. 2 *(Commissione per Roma Capitale e programma degli interventi per Roma Capitale).* — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la Commissione per Roma Capitale presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma.

2. Entro quaranticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lazio, la provincia di Roma, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione per Roma Capitale di cui al comma 1 ed al comune di Roma, gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di competenza propria o ad essi delegata connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il sindaco di Roma propone al consiglio comunale il programma degli interventi. Il consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Commissione per Roma Capitale.

4. La Commissione per Roma Capitale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del programma degli interventi, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento, procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale. In caso di modificazione del programma adottato dal consiglio comunale, la Commissione per Roma Capitale lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni, trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

5. In caso di mancanza della deliberazione consiliare di cui al comma 3 nel termine prescritto, il Presidente del Consiglio dei Ministri assegna al consiglio comunale un ulteriore termine di trenta giorni trascorsi i quali affida alla Commissione per Roma Capitale l'elaborazione del programma di interventi. In questo caso la Commissione per Roma Capitale, entro novanta giorni, adotta il programma di interventi e lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

6. La delibera del consiglio comunale di Roma di rigetto del programma comunque adottato, ai sensi dei commi 4 e 5, dalla Commissione per Roma Capitale, ha effetto preclusivo per l'attivazione delle procedure straordinarie di cui agli articoli 3 e 4.

7. Il programma adottato all'unanimità dalla Commissione per Roma Capitale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto disposto dal comma 6, in caso di approvazione a maggioranza il provvedimento è adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane.

8. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi nonché per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici siti nell'area metropolitana romana, ai fini della loro riutilizzazione, per l'accertamento delle eventuali entrate derivanti e per la destinazione dell'eventuale corrispettivo alla copertura delle spese connesse alla rilocalizzazione entro i limiti delle effettive entrate accertate.».

— Il testo dell'art. 1, commi 2 e 2-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1996, n. 249 e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è il seguente:

«2. La commissione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-*bis* e 8».

2-*bis*. Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.».

— Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270, recante: «Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1997, n. 187, è il seguente:

«Art. 2 *(Modalità di redazione del piano).* — 1. Per l'attuazione della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, e da nove membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dal Ministro delegato per il turismo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della Commissione.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare la presidenza della Commissione al Ministro delegato per le aree urbane.

3. Lo svolgimento dell'attività della Commissione non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

4. Ai fini dell'istruttoria degli interventi da inserire nel piano di cui all'art. 1, il Ministro delegato per le aree urbane, con proprio decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i criteri cui dovrà attenersi la Commissione nella selezione delle richieste. Nella definizione dei criteri, il Ministro, per quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettività a basso costo o in comunità religiose, dà priorità al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico-artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come pubblici servizi.

5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, presentano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, richiesta di inserimento nel piano di interventi rientranti nell'ambito dei settori di cui all'art. 1, comma 3.

6. Le domande di cui al comma 5 devono specificare i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario, l'entità del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente

all'evento giubilare. Esse devono altresì documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

7. Qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, presentano la relativa richiesta alla Commissione e al Soprintendente competente per territorio, il quale, entro venti giorni, esprime le proprie valutazioni. Trascorso tale termine il parere del Soprintendente si intende reso in senso favorevole.

8. Per le operazioni relative alla ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato ad utilizzare, nella misura massima di lire 100 miliardi, le risorse derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'art. 3, comma 1.

9. Le richieste di inserimento nel piano relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 6, sono presentate, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, alla Commissione e, contestualmente, al comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Il comune può trasmettere alla Commissione il proprio parere sull'intervento oggetto della richiesta. Qualora l'intervento riguardi beni culturali, la relativa richiesta è presentata anche al Soprintendente competente per territorio e ad essa si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

10. Le richieste di cui al comma 9 devono documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

11 . Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste, la Commissione procede alla definizione della proposta di piano, che è approvato nei successivi dieci giorni dal Presidente del Consiglio dei Ministri secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 1.

12. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si avvale dell'Ufficio di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che viene all'uopo integrato di quindici unità, di cui due dirigenti, secondo le modalità e i criteri di cui al citato art. 5 e che viene denominato Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi. Con successivo provvedimento il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane, provvede alla riorganizzazione della struttura.

13. Il Ministro delegato per le aree urbane dispone il monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano fissando la percentuale delle risorse che deve essere destinata a tale attività.

14. Il Ministro delegato per le aree urbane riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.».

— Il regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1260/1999 concernente: «Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali» è pubblicato nella G.U.C.E. n. L161 del 26 giugno 1999.

— Il decreto ministeriale 19 luglio 2000, recante: «Programmi di iniziativa comunitaria concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile - URBAN II» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 2000, n. 214, supplemento ordinario.

— La decisione della Commissione europea notificata con il numero C (2000) 2050 del 1º agosto 2000, reca: approvazione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e cioè la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, e il Molise che beneficia del sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1 in Italia ed è pubblicata nella G.U.C.E. 15 luglio 2002, n. L 186.

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, recante: «Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1948, n. 7, e ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, è il seguente:

«Art. 4. — Contro le determinazioni con le quali la amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti.

A dare parere sui ricorsi è istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione della quale fanno parte:

*a)* un presidente di sezione del Consiglio di Stato, o un consigliere di Stato, come presidente;

*b)* un consigliere della Corte dei conti;

*c)* un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

*d)* quattro ispettori generali del Genio civile;

*e)* un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

*f)* un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

*g)* un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*h)* il funzionario del Ministero dei lavori pubblici preposto all'ufficio dei contratti e dell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;

*i)* un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

*l)* due rappresentanti delle organizzazioni sindacali fra appaltatori designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello dell'industria e del commercio;

*m)* un rappresentante delle organizzazioni sindacali fra operai edili, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'organizzazione sindacale più rappresentativa a carattere nazionale;

*n)* un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, incaricato dell'amministrazione statale competente o un rappresentante dell'ente pubblico non statale interessato, a norma del terzo comma del successivo art. 7.

Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di metà dei componenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal personale dell'ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici, al quale possono essere aggregati un ingegnere del Genio civile ad un funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali versano in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto all'entità dei compensi richiesti. Dette somme sono riassegnate, con decreti del Ministero del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

La Commissione, in relazione all'esito del ricorso, stabilirà se le spese suddette, debbano essere poste, in tutto o in parte, a carico del ricorrente o dell'amministrazione.

Le erogazioni sono disposte con assegni vistati dal capo della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, stabilirà con suo decreto i compensi da corrispondersi al presidente e ai componenti della Commissione nonché ai funzionari di segreteria.».

— Il testo dell'art. 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante: «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2004, n. 174, è il seguente:

«Art. 3. — Presso ciascun Settore infrastrutture del SIIT è istituito il comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto:

*a)* direttore del settore infrastrutture del SIIT con funzioni di presidente;

*b)* dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del settore infrastrutture;

*c)* un avvocato dello Stato designato dalle avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del SIIT;

*d)* un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;

*e)* un rappresentante del Ministero dell'interno;

*f)* un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

*g)* un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

*h)* un rappresentante del Ministero della salute;

*i)* un rappresentante del Ministero della giustizia;

*j)* un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.».

— Il testo dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1980, n. 845, recante: «Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1980, n. 343, è il seguente:

«Art. 2. — Per i fini di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici coordina l'attuazione dei piano generale di interventi organici per la costruzione di acquedotti, di fognature, di opere di difesa dei litorali e degli abitati, di opere di interesse del comprensorio agricolo, di strade e di manufatti al loro servizio, di opere di risanamento e consolidamento del patrimonio edilizio demaniale, di opere di rialzo e sistemazione di banchine ed aree portuali di uso pubblico, di opere di risanamento e consolidamento di immobili di interesse storico, artistico, monumentale, nonché di quant'altro sarà programmato ai sensi della presente legge.

Gli interventi sono attuati secondo competenza dal Ministero dei lavoro pubblici, d'intesa con il Ministero della marina mercantile per le opere di rialzo e sistemazione di banchine ed aree portuali, dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali, dalla regione Emilia-Romagna, dal comune di Ravenna e dagli altri enti preposti specificamente alla difesa del suolo ed alla regolamentazione delle acque.

Il piano degli interventi per le opere di interesse del comprensorio agricolo del Ravennate da attuare ai sensi del primo comma, nonché per il ripristino delle officiosità delle chiuse demaniali "S. Bartolo", "Rasponi" e "S. Marco", è predisposto dalla regione Emilia-Romagna, di intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

È istituito un comitato di sovrintendenza col compito di predisporre ed approvare il piano generale degli interventi.

Il comitato è così composto:

dal provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, che lo presiede;

dall'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Ravenna;

dal comandante del porto di Ravenna in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dal soprintendente ai monumenti per le province di Ravenna, Forlì, Ferrara in rappresentanza del Ministero dei beni culturali;

da tre rappresentanti della regione Emilia-Romagna, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

da tre rappresentanti del comune di Ravenna.

Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonché la progettazione e la realizzazione delle opere sono di norma eseguiti dagli enti ed uffici competenti e possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad imprese o gruppi di imprese specializzate.

In caso di inerzia di uno o più degli enti preposti all'attuazione degli interventi previsti nel piano generale, il Ministero dei lavori pubblici può invitare gli enti stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, all'attuazione degli interventi provvede il Ministero dei lavori pubblici stesso, direttamente o attraverso affidamento in concessione.

Per le finalità di cui alla presente legge, alle sedute del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna partecipano, con voto deliberativo, due rappresentanti designati dalla regione Emilia-Romagna, due rappresentanti designati dal comune di Ravenna, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dei beni culturali.».

— Il testo dell'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1938, n. 177:

«Art. 129. — Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituita una Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica la cui nomina spetta al Ministro.

Debbono comunque far parte della Commissione:

*a)* il direttore generale dell'edilizia e delle opere igieniche e il direttore capo della divisione per le case popolari ed economiche ovvero un funzionario della divisione stessa da lui delegato, del Ministero dei lavori pubblici;

*b)* il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

*c)* un magistrato dell'ordine giudiziario ed un funzionario dell'Avvocatura dello Stato, aventi grado non inferiore al 5º;

*d)* due componenti della magistratura del Consiglio di Stato;

*e)* un funzionario da designarsi dal Ministero delle finanze.

Il Ministro provvede con suo decreto alla composizione della segreteria.

La Commissione, per l'adempimento dei suoi compiti, funziona suddivisa in due sezioni presiedute dal presidente o da uno dei componenti da lui delegato.

Il Ministro con suo decreto determina, a datare dal 28 ottobre e per la durata di un triennio, la composizione della Commissione e delle sue Sezioni le quali non possono subire mutamenti in corso di detto triennio salvo eventuali sostituzioni rese indispensabili da circostanze di forza maggiore.».

— Il testo dell'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1984, n. 332, è il seguente:

«Art. 4. — È istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.

Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

Al Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.».

— Il testo dell'art. 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, recante: «Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 1972, n. 1, è il seguente:

«Art. 6. — Per l'acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 30 ottobre 1971, n. 865.

La scelta delle aree non conforme alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione approvati o adottati è disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, da un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, appartenente alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena e da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici.

Tale delibera, da adottarsi entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero dei lavori pubblici, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.».

— Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante: «Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1989, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, può avvalersi di organi e di uffici della pubblica amministrazione e di enti pubblici anche locali, e può stipulare apposite convenzioni con società di servizi, anche ai fini dell'attività di progettazione, supporto e consulenza delle amministrazioni locali.

2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da sei membri scelti fra personale civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualità di esperti anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unità.

3. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 2 sarà corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 2003, n. 137, è il seguente:

«Art. 8 *(Consulta degli iscritti)*. — 1. È istituita la consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di cui all'art. 13, comma 1; dura in carica cinque anni e risiede presso la sede centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria.

2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti nella consulta ed approvano un proprio regolamento.

3. La consulta viene convocata almeno una volta l'anno dal direttore generale del RID, nonché su richiesta di almeno la metà dei componenti la consulta medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre all'ordine del giorno. I pareri della consulta sono trasmessi dal direttore generale al consiglio di amministrazione, anche per le determinazioni di sua competenza, da adottarsi ai sensi del comma 8.

4. La consulta è costituita da:

*a)* cinque rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso idroelettrico;

*b)* tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso irriguo;

*c)* tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso potabile;

*d)* un rappresentante degli iscritti che eserciscono serbatoi adibiti ad altro uso. Ai fini della predetta costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si fa riferimento all'uso prevalente.

5 . Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all'art. 4, comma 5, lettere *d)*, prima parte, *f)* e *g)*. L'acquisizione del parere della consulta avviene altresì sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'art. 12, comma 1, lettera *c)*.

6. La consulta elegge tra i propri membri il coordinatore.

7. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del RID, o un suo delegato; può altresì parteciparvi un membro del collegio dei revisori dei conti.

8. La consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del direttore generale del RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il predetto termine, il consiglio di amministrazione adotta comunque le relative determinazioni.

9. Le spese per la partecipazione alle sedute della consulta non possono far carico al bilancio del RID.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 1 *(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)*. — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

*a)* l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

*b)* la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

*c)* l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento

e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'àmbito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato dei Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8 . All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante: «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2006, n. 235, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 4 *(Commissione permanente per le gallerie)*. — 1 . Le funzioni di autorità amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale sono esercitate dalla Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. La Commissione è composta dal presidente della sezione competente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da tre componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Commissione è nominata con provvedimento del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni.

3 . La Commissione assicura il rispetto da parte dei gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria, emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne l'osservanza.

4. Per i trafori internazionali ricadenti nella rete transeuropea, tali funzioni sono svolte dalle relative Commissioni intergovernative che si avvalgono anche dei comitati di sicurezza già dalle stesse istituiti. Nel caso in cui esistano due autorità amministrative distinte, le decisioni di ciascuna di esse, nell'esercizio delle rispettive competenze e responsabilità relative alla sicurezza della galleria, sono adottate previo accordo dell'altra autorità.

5. La Commissione approva i progetti per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui all'art. 3 predisposti dal gestore della galleria ed effettua le ispezioni, le valutazioni ed i collaudi di cui all'art. 11.

6. La Commissione provvede alla messa in servizio delle gallerie non aperte al traffico alla data di pubblicazione del presente decreto, secondo le modalità fissate nell'allegato 4.

7. La Commissione garantisce che il gestore svolga i seguenti compiti:

*a)* effettuazione su base periodica delle prove, delle verifiche e dei controlli delle gallerie ed individuazione dei provvedimenti di sicurezza conseguenti;

*b)* messa in atto di schemi organizzativi e operativi, inclusi i piani di intervento in caso di emergenza, per fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto intervento;

*c)* definizione delle procedure per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza;

*d)* attuazione delle misure previste per la riduzione dei rischi.

8. La Commissione individua le gallerie che presentano caratteristiche speciali e per le quali occorre prevedere misure di sicurezza integrative o un equipaggiamento complementare.

9. La Commissione provvede inoltre a valutare gli aggiornamenti e le eventuali proposte di nuove metodologie di analisi di rischio, nonché gli ulteriori requisiti di sicurezza, in coerenza con le prescrizioni dettate dall'allegato 2.

10. La Commissione può sospendere o limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati e specifica le condizioni per ristabilire le situazioni di traffico normali. Tale provvedimento, qualora comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico, sarà adottato d'intesa con gli uffici territoriali di Governo competenti e dovrà anche indicare i percorsi alternativi.

11. La Commissione si avvale delle competenze e dell'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con oneri a carico dei gestori.».

*Note all'art. 3:*

— Per il testo dell'art. 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda in note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

**07G0107**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2007.

**Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

Visto l'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea»;

Visti gli articoli 38, 47, 48, 71 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, i controlli che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 e la punibilità, ai sensi dei codice penale e delle leggi speciali in materia, di chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto;

Considerato che la Commissione europea, sulla base della giurisprudenza «Deggendorf» (sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH), ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno («impegno Deggendorf») di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero;

Considerato che l'impegno richiesto dalla Commissione europea sulla base della giurisprudenza «Deggendorf» concerne solo specifici casi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili e dei quali la Commissione medesima ha ordinato il recupero;

Considerato di conseguenza, che la dichiarazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concerne solo determinati casi di aiuti di Stato;

Considerato che la Commissione potrà in futuro chiedere agli Stati membri di assumere l'impegno «Deggendorf» su altri casi di aiuti dichiarati incompatibili;

Considerato che il recupero di alcuni degli aiuti dichiarati incompatibili è regolato da apposite norme, aventi carattere speciale;

Ritenuta la necessità di indicare espressamente i regimi di aiuto rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato sono tenute ad effettuare la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché di stabilire le modalità con cui deve essere presentata detta dichiarazione;

Decreta:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto si applica alle imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, sia nelle ipotesi in cui vi sia l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, sia nei casi in cui detto obbligo non vi sia.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, gli aiuti di Stato sono definiti:

*a)* «automatici», quelli che possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell'amministrazione o dell'ente responsabile della gestione dell'aiuto;

*b)* «non automatici», quelli la cui fruizione da parte delle imprese comporta un'attività di erogazione da parte dell'amministrazione o dell'ente a tal fine preposti, all'esito di una previa istruttoria;

*c)* «regimi di aiuti», quelli di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

Art. 3.

*Finalità*

1. Il presente decreto:

*a)* stabilisce le modalità con le quali deve essere presentata la dichiarazione di cui al richiamato art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

*b)* indica i casi specifici in relazione ai quali le imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea attestano, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea.

2. I casi di aiuto di Stato di cui al comma 1, lettera *b)*, sono indicati all'art. 4.

3. Il presente decreto potrà essere integrato o modificato qualora sia necessario indicare altri casi di aiuto, rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato dovranno effettuare la dichiarazione di cui al comma 1.

Art. 4.

*Oggetto della dichiarazione sostitutiva*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni:

*a)* decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:

1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;

3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;

4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

*b)* decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:

1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

2) art. 9-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46;

*c)* decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

*d)* decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-*sexies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.

Art. 5.

*Modalità della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti non automatici*

1. Nel caso di aiuti di Stato non automatici, le amministrazioni o gli enti responsabili acquisiscono, da ciascuna impresa destinataria dell'agevolazione, la dichiarazione di cui all'art. 8, nel corso della relativa istruttoria.

Art. 6.

*Modalità della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali*

1. Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, la dichiarazione di cui all'art. 8 è effettuata all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è pubblicato immediatamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Art. 7.

*Modalità della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni diverse da quelle fiscali*

1. Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni diverse da quelle fiscali, la dichiarazione di cui all'art. 8 è effettuata all'amministrazione competente per la gestione degli aiuti medesimi, secondo le modalità determinate dall'amministrazione stessa, con apposito provvedimento.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è pubblicato immediatamente sul sito internet dell'amministrazione interessata e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

*Formulazione della dichiarazione sostitutiva*

1. Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato di cui all'art. 4, comma 1, neanche secondo la regola *de minimis*, esse attestano tale circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, secondo lo schema di cui all'allegato 1, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

2. Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, entro la soglia *de minimis*, esse attestano tale circostanza, nonché la loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema di cui all'allegato 2, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *d)*, per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 3, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

4. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai sensi e secondo le modalità di cui al comma 3, oppure di aver provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 4, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

Art. 9.

*Controlli*

1. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8, effettuata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è soggetta ai controlli previsti dall'art. 71 del medesimo decreto e dalle norme speciali in materia fiscale.

2. Lo scambio di dati fra amministrazioni competenti all'erogazione degli aiuti e amministrazioni competenti per il recupero, finalizzato ai controlli di cui al comma 1, è effettuato sulla base delle norme vigenti e, quanto alle relative modalità telematiche, in conformità al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Roma, 23 maggio 2007

*Il Presidente:* PRODI

ALLEGATO 1
(articolo 8, comma 1)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto [*dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione*]

Cognome e nome ....................................................................

Codice fiscale ..........................................................................
nella qualità di [*barrare la casella che interessa*]:

Titolare di impresa individuale [*dati relativi all'impresa*]

Denominazione ....................................................................

Sede ......................................................................................

[*oppure*]

Rappresentante legale della Società [*dati relativi alla Società*]

Denominazione ....................................................................

Codice fiscale .........................................................................

Sede .........................................................................................
al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [*indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.*] ......................................................................

Dichiara

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [*indicare data e numero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri*], pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana [*indicare data e numero della* Gazzetta Ufficiale] .........................................................................

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

nome e cognome
(firma)

ALLEGATO 2
(articolo 8, comma 2)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto [*dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione*]

Cognome e nome ....................................................................

Codice fiscale ..........................................................................
nella qualità di [*barrare la casella che interessa*]:

Titolare di impresa individuale [*dati relativi all'impresa*]

Denominazione ....................................................................

Sede ......................................................................................

[*oppure*]

Rappresentante legale della Società [*dati relativi alla Società*]

Denominazione ....................................................................

Codice fiscale .......................................................................

Sede .....................................................................................
al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [*indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione, data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.*] ......................................................................

Dichiara

di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola *de minimis* gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [*indicare data e numero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri*] ............ , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana [*indicare data e numero della* Gazzetta Ufficiale] ..............., per un ammontare totale di euro ................. e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

nome e cognome
(firma)

ALLEGATO 3
(articolo 8, comma 3)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto [*dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione*]

Cognome e nome ...................................................................

Codice fiscale .........................................................................
nella qualità di [*barrare la casella che interessa*]:

Titolare di impresa individuale [*dati relativi all'impresa individuale*]

Denominazione .......................................................................

Sede ........................................................................................

[*oppure*]

Rappresentante legale della Società [*dati relativi alla Società*]

Denominazione .......................................................................

Codice fiscale .........................................................................

Sede ........................................................................................
al fine di fruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [*indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.*] ........................................................................

Dichiara

di aver rimborsato in data [*indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso*] ........................., mediante [*indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.*] ........................................................., la somma di euro ...................., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [*specificare a quali delle lettere a*, *b*, *c*, o *d ci si riferisce*] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [*indicare data e numero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri*] ........................., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana [*indicare data e numero della* Gazzetta Ufficiale].....................................

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

nome e cognome
(firma)

ALLEGATO 4
(articolo 8, comma 4)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto [*dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione*]

Cognome e nome ...................................................................

Codice fiscale .........................................................................
nella qualità di [*barrare la casella che interessa*]:

Titolare di impresa individuale [*dati relativi all'impresa individuale*]

Denominazione .......................................................................

Sede ........................................................................................

[*oppure*]

Rappresentante legale della Società [*dati relativi alla Società*]

Denominazione .......................................................................

Codice fiscale .........................................................................

Sede ........................................................................................
al fine di fruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [*indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.*] ........................................................................

Dichiara

di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro ...................., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [*specificare a quali delle lettere a)* o *c) ci si riferisce*] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [*indicare data e numero del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri*] ............. , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana [*indicare data e numero della* Gazzetta Ufficiale]...................................

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

nome e cognome
(firma)

**07A06384**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2007.

**Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° giugno 2003/2010 e 1° dicembre 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° giugno 2007 e scadenza 1° dicembre 2007.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 58352/386 del 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 13.226.291.000,00 euro;

n. 114061 del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 15.525.000.000,00 euro,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° giugno 2007 e scadenza 1° dicembre 2007;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° giugno 2007, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° dicembre 2007, è accertato nella misura del 2,20%:

per i CCT 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150) cedola n. 9;

per i CCT 1° dicembre 2003/2010 (codice titolo IT0003605380) cedola n. 8.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 632.528.402,00 euro così ripartiti:

290.978.402,00 euro per i CCT settennali 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150);

341.550.000,00 euro per i CCT settennali 1° dicembre 2003/2010 (codice titolo IT0003605380),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2007

*Il direttore:* CANNATA

**07A06334**

DECRETO 3 luglio 2007.

**Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali, ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impe-

gnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «RENDIOB» è stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2007 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 4,128% e 4,071%;

Vista la lettera del 21 giugno 2007, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2007;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli anni 1999 e 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2007 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

*a)* 4,35% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

*b)* 4,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

*c)* 4,65% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

*d)* 4,65% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

*e)* 4,65% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

*Il direttore generale del Tesoro:* GRILLI

**07A06261**

---

DECRETO 4 luglio 2007.

**Canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., nonché modalità di verifica dei versamenti effettuati dal concessionario.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *h-ter*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto l'art. 530 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificata dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 luglio 2004, n. 1118, concernente le modalità di calcolo del canone di concessione;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2007, n. 90, concernente le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S.

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalità relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto del decreto e definizione*

1. Il presente decreto disciplina i termini e le modalità di assolvimento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. nonché le modalità di verifica dei versamenti effettuati dal concessionario.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

*a)* AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

*b)* canone di concessione, il canone previsto dalla convenzione di concessione a carico del concessionario, il cui importo è quantificato nella misura dello 0,3% delle somme giocate con riferimento al periodo compreso tra il 1° novembre 2004 ed il 31 dicembre 2006 e nella misura dello 0,8% delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 530, lettera *b)* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificata dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

*c)* convenzione di concessione, l'atto di affidamento in concessione delle attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse;

*d)* concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

*e)* decreto 12 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2007, n. 90, concernente le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S.;

*f)* decreto 23 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalità relativi alle comunicazioni cui è tenuto il concessionario di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;

*g)* periodo/i contabile/i, i periodi individuati dall'art. 2 del decreto 12 aprile 2007;

Art. 2.

*Determinazione della base di calcolo del canone di concessione*

1. Il concessionario, a decorrere dal 1° settembre 2007, sulla base delle comunicazioni correttamente inviate ad AAMS, come disciplinate dal decreto 23 aprile 2007, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto 12 aprile 2007.

Art. 3.

*Termini e modalità di versamento del canone di concessione e di utilizzo dell'eventuale credito annuale*

1. Il concessionario assolve il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile mediante versamenti da effettuarsi entro il giorno 22 del mese solare successivo a quello di chiusura di ciascun periodo contabile.

2. Con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del canone di concessione dovuto a titolo di eventuale conguaglio entro il 16 marzo dell'anno successivo.

3. I versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili ed il versamento dell'eventuale conguaglio relativo all'anno solare sono effettuati con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il Modello F24-Accise.

4. Nel caso in cui l'importo del canone di concessione dovuto per l'anno solare, calcolato con le modalità definite all'art. 2, risulti inferiore alle somme versate per i periodi contabili in cui è suddiviso lo stesso anno, la

differenza a credito è utilizzata dal concessionario, a decorrere dal mese di aprile dell'anno solare successivo, in diminuzione dei versamenti da effettuare a titolo di canone di concessione. Qualora il rapporto concessorio sia cessato, il concessionario può chiedere il rimborso dell'eventuale differenza a credito.

Art. 4.

*Verifiche in ordine al versamento del canone di concessione*

1. AAMS verifica per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso è suddiviso che:

*a)* il canone di concessione dovuto dal concessionario, in applicazione del decreto 12 aprile 2007 e del decreto 23 aprile 2007, sia stato da quest'ultimo correttamente determinato;

*b)* il canone di concessione sia stato versato dal concessionario nei termini e con le modalità individuati dall'art. 3.

2. Qualora risultino versamenti omessi, carenti o tardivi, AAMS comunica l'esito della verifica al concessionario, indicando gli importi da versare costituiti dal canone di concessione, ove dovuto, nonché dagli interessi e dalle eventuali penali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* ALEMANNO

**07A06217**

---

DECRETO 6 luglio 2007.

**Rettifica del decreto 10 gennaio 2007, concernente autorizzazione all'emissione delle monete d'argento da € 10, celebrative del «Centenario della fondazione della Scuola dell'arte della medaglia», millesimo 2007.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale n. 2865 del 10 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2007, con il quale è stata autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «Centenario della fondazione della Scuola dell'arte della medaglia», millesimo 2007;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 6 del suindicato provvedimento;

Vista la nota n. 32622 del 21 giugno 2007, con la quale la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico dello Stato S.p.a., avendo riscontrato, in fase di verifica per la riproducibilità dei conti, la mancanza dell'indicazione dell'anno di emissione sul rovescio del bozzetto della suddetta moneta, richiede la rettifica del sopra citato decreto ministeriale;

Considerato che nella riproduzione del rovescio della suddetta moneta d'argento da € 10 è effettivamente omesso l'anno di emissione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla dovuta rettifica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 2865 del 10 gennaio 2007, è sostituito dal seguente: le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul diritto: riproduzione della medaglia realizzata dall'artista Romagnoli per la Scuola dell'arte della medaglia. In una composizione in tondo «ARTE DELLA MEDAGLIA R SCUOLA IN ROMA»; alla base dell'opera il nome dell'artista «G. ROMAGNOLI»; al centro in basso il nome dell'autore «U. PERNAZZA», ad arco nella parte inferiore «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: al centro, l'attuale logo della scuola «SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA»; in alto «R», con le date «1907» a sinistra e «2007» a destra; in basso il valore «10 EURO»; in tondo rispettivamente a sinistra «100° ANNIVERSARIO», a destra «DALLA FONDAZIONE»;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 2.

La riproduzione del rovescio della moneta d'argento da € 10 celebrativa del «Centenario della Scuola dell'arte della medaglia», di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 2865 del 10 gennaio 2007, viene così sostituita:

Resto fermo quanto altro disposto con il decreto ministeriale n. 2865 del 10 gennaio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2007

*Il direttore generale del Tesoro:* GRILLI

**07A06337**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 giugno 2007.

**Conferma della nomina del dott. Antonio Voto a commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999, e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 estende l'applicazione della nomina dei commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1992 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali, con il quale il dott. Antonio Voto è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone ed il decreto n. 332/2006 del 1º agosto 2006 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il quale il dott. Antonio Voto è stato reintegrato nelle funzioni di commissario liquidatore del Consorzio;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone, dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233 come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto opportuno confermare commissario unico del Consorzio Agrario interprovinciale di Roma-Frosinone il dott. Antonio Voto in quanto egli, già nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone in data 9 novembre 1999, garantisce l'esperienza e la professionalità necessaria al completamento della procedura concorsuale del Consorzio;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Voto, nato a S. Cipriano Piacentino (Salerno) il 4 ottobre 1941, residente in Roma è confermato commmissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

*Il Ministro*
*dello sviluppo economico*
BERSANI

*Il Ministro delle politiche agricole*
*alimentari e forestali*
DE CASTRO

**07A06263**

DECRETO 4 giugno 2007.

**Nomina del dott. Luca Mandrioli a commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Modena.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999, e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 estende l'applicazione della nomina dei commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1997 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio Agrario provinciale di Modena è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, in data 16 settembre 1997, con il quale il rag. Pietro Chialli è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio Agrario provinciale di Modena ed il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, n. 427/2006 del 25 ottobre 2006, con il quale il rag. Pietro Chialli è stato reintegrato nelle funzioni di commissario liquidatore;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio Agrario provinciale di Modena in liquidazione coatta amministrativa, dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233 come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dell'organo commissariale in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena anche ai fine di salvaguardare il carattere fiduciario del rapporto del nominato con l'organo politico e di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica;

Considerata l'esigenza di assicurare al Consorzio in questione una più proficua gestione della fase finale della liquidazione;

Tenuto conto che l'amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla liquidazione coatta amministrativa, un avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Considerata la qualificazione professionale del dott. Luca Mandrioli;

Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Luca Mandrioli delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luca Mandrioli, nato a Modena il 19 ottobre 1967, residente in Vignola (Modena) è nominato commmissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Modena, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica, il quale contemporaneamente cessa dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

*Il Ministro dello sviluppo economico*
BERSANI

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
DE CASTRO

**07A06262**

DECRETO 5 giugno 2007.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Arce Seconda - Società cooperativa a r.l.», in Campomarino.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2000, con il quale la cooperativa «Arce Seconda - Società cooperativa a r.l.», con sede in Campomarino (Campobasso), è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile e il dott. Vitale Pasquale ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 44 dell'8 gennaio 2007 con il quale il dott. Selvaggio Mario è nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Vitale Pasquale dimissionario;

Vista la nota ricevuta in data 1º marzo .2007 con la quale il dott. Selvaggio Mario rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cacciavillani Andrea, nato a Agnone (Isernia) il 30 giugno 1970, ivi residente in via Leopardi n. 9/a, è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Arce Seconda - Società cooperativa a r.l.» con sede in Campomarino (Campobasso), già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 22.03.2000, in sostituzione del dott. Selvaggio Mario, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A05818**

DECRETO 5 giugno 2007.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.I. - Cooperativa edilizia industrializzata - Società cooperativa a r.l.», in Isernia.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2006, con il quale la società «C.E.I. - Cooperativa Edilizia Industrializzata - Società cooperativa a r.l.», con sede in Isernia è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Marcello Furriolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta il 24 gennaio 2007, con quale l'avv. Marcello Furriolo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Ciampittiello Anna, nata a Frosolone (Isernia) il 28 novembre 1965 e residente ad Isernia, via Garibaldi n. 187, è nominata commissario liquidatore della società «C.E.I. - Cooperativa Edilizia Industrializzata - Società cooperativa a r.l.», con sede in Isernia, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 18 aprile 2006, in sostituzione dell'avv. Marcello Furriolo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A05817**

DECRETO 5 giugno 2007.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa mista «Cooperativa Terra Nova S.r.l.», in Botricello.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1999 con il quale la Società cooperativa mista «Cooperativa Terra Nova S.r.l.», con sede in Botricello (Cosenza), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Francesco Abiusi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007 con il quale l'avv. Antonio Manica è stato nominato commissario liquidatore dell'ente succitato in sostituzione dell'avv. Francesco Abiusi, deceduto;

Vista la nota pervenuta in data 13 marzo 2007 con la quale l'avv. Antonio Manica rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Arcella Anna Maria, nata a Vibo Valentia l'8 giugno 1975, residente a Stefanaconi (Vibo Valentia), in via Aldo Moro n. 16, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa mista «Cooperativa Terra Nova S.r.l.», con sede in Botricello (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 17 marzo 1999, in sostituzione dell'avv. Antonio Manica, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A05816**

DECRETO 5 giugno 2007.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Sibiola - Società cooperativa a r.l.», in Serdiana.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2006, con il quale la «Sibiola - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Serdiana (Cagliari), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Farris Giuseppe ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 27 ottobre 2006 con la quale il dott. Farris Giuseppe rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ditel Natale, nato a Nuoro il 17 gennaio 1964, residente in Cagliari, via Tel Aviv n. 9, è nominato commissario liquidatore della «Sibiola - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Serdiana (Cagliari), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 22 febbraio 2006, in sostituzione del dott. Farris Giuseppe, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A05815**

DECRETO 5 giugno 2007.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio agricolo savonese - Soc. coop. a r.l.» (brevemente CON.A.S.), in Quiliano - frazione Valeggia.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994 con il quale il dott. Valtero Moreno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Consorzio Agricolo Savonese - soc. coop. a r.l.» (brevemente CON.A.S.), in liquidazione, con sede in Quiliano - Frazione Valleggia (Savona), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969, con studio in Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso di Savoia, n. 19, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Valtero Moreno, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A05814**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2007.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico, presso l'ACI di Catanzaro.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro durante la giornata dell'8 giugno 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, dalle ore 8 alle ore 12,30, per assemblea del personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Motivazioni.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro sono rimasti chiusi al pubblico, dalle ore 8 alle ore 12,30 dell'8 giugno 2007.

La Procura generale della Repubblica di Catanzaro in data 29 giugno 2007 ha preso atto della temporanea chiusura degli sportelli di cui trattasi.

*Riferimenti normativi.*

*a)* Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

*b)* Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 4 luglio 2007

*Il direttore regionale f.f.:* PERRI

**07A06335**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 5 luglio 2007.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 21 maggio 2007 prot. n. 22603, con la quale è stata comunicata che per il giorno 19 maggio 2007, c'è stato un malfunzionamento dei servizi dell'Ufficio provinciale di Roma dovuto per mancanza di elettricità creando disagi ai servizi della Circ. RM1 e Circ. RM2;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di irregolare e malfunzionamento del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 19 maggio 2007, mancanza di elettricità;

e sospensione delle attività connesse ai servizi dell'Ufficio provinciale di Roma;

regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

*Il direttore regionale:* MOLINARI

**07A06336**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Farvicett»

*Estratto determinazione AIC/N n. 1385 del 18 giugno 2007*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FARVICETT, nelle forme e confezioni: «1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» 400 buste 20 ml; «1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro; «0,015% + 0,15% soluzione cutanea» 400 buste 25 ml.

Titolare A.I.C.: Nuova Farmec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via W. Flemming n. 7 - 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, codice fiscale n. 00133360081.

Confezioni:

«1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» 400 buste 20 ml - A.I.C. n. 032644054 (in base 10), 0Z46YQ (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l. - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principi attivi: clorexidina gluconato 1,50 g; cetrimide 15,00 g;

eccipienti: salicilato di metile 0,05 g; alcool isopropilico 6,00 g; essenza 2 g; colorante E110 0,10 g; acqua depurata quanto basta a 100 g;

«1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro - A.I.C. n. 032644066 (in base 10), 0Z46Z2 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principi attivi: clorexidina gluconato 1,50 g; cetrimide 15,00 g;

eccipienti: salicilato di metile 0,05 g; alcool isopropilico 6,00 g; essenza 2 g; colorante E110 0,10 g; acqua depurata quanto basta a 100 g;

«0,015% + 0,15% soluzione cutanea» 400 buste 25 ml - A.I.C. n. 032644078 (in base 10), 0Z46ZG (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l. - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principi attivi: clorexidina gluconato 0,015 g; cetrimide 0,15 g;

eccipienti: alcool etilico 95% 0,06 g; colorante E 104 0,00065 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite, ustioni ...); pulizia ed antisepsi esterna in ostetricia, ginecologia ed urologia; disinfezione della cute.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 032644054 - «1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» 400 buste 20 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 206,01 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 340,00 euro;

A.I.C. n. 032644066 - «1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 103,25 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 170,40 euro;

A.I.C. n. 032644078 - «0,015% + 0,15% soluzione cutanea» 400 buste 25 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 147,84 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 244,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 032644054 - «1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» 400 buste 20 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 032644066 - «1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 032644078 - «0,015% + 0,15% soluzione cutanea» 400 buste 25 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A06154**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clindamicina Fosfato Bioindustria LIM»

*Estratto determinazione AIC/N n. 1386 del 18 giugno 2007*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CLINDAMICINA FOSFATO BIOINDUSTRIA LIM, nella forma e confezione: «600 mg/4 ml soluzione per infusione» 5 fiale 4 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioindustria laboratorio italiano medicinali S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via de Ambrosiis n. 2 - 15067 Novi Ligure (Alessandria) Italia, codice fiscale n. 01679130060.

Confezione: «600 mg/4 ml soluzione per infusione» 5 fiale 4 ml; A.I.C. n. 036441018 (in base 10), 12S2XU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bioindustria Lim S.p.A - 15067 Novi Ligure (Alessandria) Italia, via de Ambrosiis n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: clindamicina fosfato 712,92 mg, equivalenti a clindamicina base 600 mg;

eccipienti: disodio edetato 2,0 mg; alcool benzilico 37,8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: la clindamicina è indicata nel trattamento delle gravi infezioni sostenute da germi anaerobi sensibili, nonché nel trattamento delle gravi infezioni sostenute da stafilococchi, streptococchi e pneumococchi.

Un trattamento con clindamicina, per lo più associata ad un antibiotico aminoglicosidico, può essere preso in considerazione come alternativa nella terapia di infezioni ginecologiche e pelviche acute da clamydia trachomatis quando l'impiego dell'antibiotico di scelta, le tetracicline, è controindicato.

Trattamento delle infezioni opportunistiche da toxoplasma gondii e pneumocystis carinii in pazienti immunocompromessi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036441018 - «600 mg/4 ml soluzione per infusione» 5 fiale 4 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,88 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,91 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036441018 - «600 mg/4 ml soluzione per infusione» 5 fiale 4 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A06153**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Spidifen»

*Estratto determinazione AIC/N n. 1387 del 18 giugno 2007*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SPIDIFEN, rilasciata alla Società Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo del Duca n. 10 - 20091 Bresso (Milano) Italia, codice fiscale n. 03804220154, è apportata la seguente modifica.

In sostituzione della confezione «600 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine (codice A.I.C. n. 026916128) viene autorizzata la confezione «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine (codice A.I.C. n. 026916130).

Confezione: «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine; A.I.C. n. 026916130 (in base 10), 0TPF92 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Zambon Svizzera S.A., 6814 Cadempino (Svizzera), via Industria n. 13 (produzione, confezionamento e controllo del prodotto finito); Zambon S.p.A. - 36100 Vicenza (Italia), via della Chimica n. 9 (confezionamento secondario, controllo del prodotto finito, rilascio dei lotti).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina, pari a ibuprofene mg 600;

eccipienti: l-arginina 555 mg; sodio bicarbonato 300 mg; saccarina sodica 20 mg; aspartame 60 mg; aroma albicocca 180 mg; saccarosio 1285 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore: mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori da episiotomia e post-partum, dolore da avulsioni dentarie, dolore post-operatorio, dolore causato da piccole lesioni o traumatismi.

Forme di reumatismo infiammatorio: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, morbo di STILL.

Forme di reumatismo degenerativo: osteoartrosi (artrosi cervicale, dorsale, lombare, gonartrosi, coxartrosi, poliartrosi, ecc.).

Forme reumatiche extra articolari: tendiniti, fibrositi, borsiti, mialgie, lombaggine, periartrite scapolo-omerale, sciatalgie, radicolo-nevriti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 026916130 - «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,32 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,13 euro

Condizioni e modalità d'impiego: confezione: A.I.C. n. 026916130 - «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine: si applicano le condizioni di cui alla nota 66.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 026916130; «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A06152**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Pliva»

*Estratto determinazione AIC/N n. 1388 del 18 giugno 2007*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SIMVASTATINA PLIVA, nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse; «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse; «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse; «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse; «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) Italia, codice fiscale 03227750969.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 037640012 (in base 10) 13WPUD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo) Italia (produzione confezionamento controlli e rilascio dei lotti, esclusi i controlli microbiologici); Lisapharma S.p.A., 22036 Erba (Como) Italia (controlli microbiologici).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: simvastatina 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; sodio amido glicolato; olio di ricino idrogenato; amido pregelatinizzato; talco; magnesio stearato; silice anidra colloidale; butil idrossianisolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; talco; macrogol 6000; titanio diossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

A.I.C. n. 037640024 (in base 10) 13WPUS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo), Italia (produzione confezionamento controlli e rilascio dei lotti, esclusi i controlli microbiologici); Lisapharma S.p.A., 22036 Erba (Como) Italia (controlli microbiologici).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: simvastatina 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; sodio amido glicolato; olio di ricino idrogenato; amido pregelatinizzato; talco; magnesio stearato; silice anidra colloidale; butil idrossianisolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; talco; macrogol 6000; titanio diossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

A.I.C. n. 037640036 (in base 10) 13WPV4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo), Italia (produzione confezionamento controlli e rilascio dei lotti, esclusi i controlli microbiologici); Lisapharma S.p.A., 22036 Erba (Como) Italia (controlli microbiologici).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: simvastatina 20 mg.

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; sodio amido glicolato; olio di ricino idrogenato; amido pregelatinizzato; talco; magnesio stearato; silice anidra colloidale; butil idrossianisolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; talco; macrogol 6000; titanio diossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

A.I.C. n. 037640048 (in base 10) 13WPVJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo) Italia (produzione confezionamento controlli e rilascio dei lotti, esclusi i controlli microbiologici); Lisapharma S.p.A., 22036 Erba (Como) Italia (controlli microbiologici).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: simvastatina 40 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; sodio amido glicolato; olio di ricino idrogenato; amido pregelatinizzato; talco; magnesio stearato; silice anidra colloidale; butil idrossianisolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; talco; macrogol 6000; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

A.I.C. n. 037640051 (in base 10) 13WPVM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Omicron Pharma S.r.l. - 24027 Nembro (Bergamo) Italia (produzione confezionamento controlli e rilascio dei lotti, esclusi i controlli microbiologici); Lisapharma S.p.A., 22036 Erba (Como) Italia (controlli microbiologici).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: simvastatina 40 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; sodio amido glicolato; olio di ricino idrogenato; amido pregelatinizzato; talco; magnesio stearato; silice anidra colloidale; butil idrossianisolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; talco; macrogol 6000; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia - trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) è inadeguata.

Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione cardiovascolare - riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 037640012 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,72 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,79 euro;

confezione: A.I.C. n. 037640024 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,72 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,79 euro;

confezione: A.I.C. n. 037640036 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,17 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,09 euro;

confezione: A.I.C. n. 037640048 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,75 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,14 euro;

confezione: A.I.C. n. 037640051 «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,20 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 28,39 euro;

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 037640012 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse: si applicano le condizioni di cui alla nota 13;

confezione: A.I.C. n. 037640024 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse: si applicano le condizioni di cui alla nota 13;

confezione: A.I.C. n. 037640036 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse: si applicano le condizioni di cui alla nota 13;

confezione: A.I.C. n. 037640048 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse: si applicano le condizioni di cui alla nota 13;

confezione: A.I.C. n. 037640051 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse: si applicano le condizioni di cui alla nota 13.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 037640012 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse: compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 037640024 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 037640036 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 037640048 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 037640051 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A06151**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Asacol»

*Estratto determinazione AIC/N n. 1389 del 18 giugno 2007*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ASACOL, rilasciata alla società Giuliani S.p.A, con sede legale e domicilio fiscale in via Palagi, 2 - 20129 Milano (Italia), codice fiscale 00752450155, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «800 mg compresse gastroresistenti» 64 compresse gastroresistenti (codice A.I.C. n. 026416281) viene autorizzata la confezione «800 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse (codice A.I.C. n. 026416317).

Confezione: «800 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse.

A.I.C. n. 026416317 (in base 10) 0T655X (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cosmo S.p.A., 20020 Lainate (Milano), via C. Colombo, 1 (tutte le fasi); Lamp S. Prospero S.p.A., 41030 San Prospero (Modena), via della Pace, 25/A (confezionamento primario e secondario).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico, 5-asa): 800 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 140,00 mg; polivinilpirrolidone k30 10,00 mg; polivinilpirrolidone k90 20,00 mg; sodio amido-glicolato tipo A 36,00 mg; magnesio stearato 10,00 mg; silice colloidale anidra 4,00 mg; talco 29,01 mg;

rivestimento: copolimero tipo B dell'acido metacrilico 19,31 mg; trietilcitrato 2,92 mg; ferro ossido rosso (E 172) 1,55 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,21 mg; polietilenglicole 6000 1,00 mg.

Indicazioni terapeutiche: colite ulcerosa e morbo di Crohn. Trattamento delle fasi attive della malattia e prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 026416317 - «800 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 24,07 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 39,73 euro;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 026416317 - «800 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A06150**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nytol»

Con la determinazione n. aRM - 106/2007-6405 del 14 giugno 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Stafford Miller S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: NYTOL;

confezione 029479045;

descrizione: «50 mg compresse» 16 compresse;

confezione 029479033;

descrizione: «50 mg compresse» 10 compresse;

confezione 029479021;

descrizione: «50 mg compresse» 8 compresse;

confezione 029479019;

descrizione: «25 mg compresse» blister 20 compresse.

**07A06256**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Crinone»

Con la determinazione n. aRM - 107/2007-2392 del 14 giugno 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Industria farmaceutica Serono S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: CRINONE;

confezione 032132019;

descrizione: «4% gel vaginale» 6 applicatori monodose preriempiti.

**07A06257**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Dorom»

Con la determinazione n. aRM -108/2007-7071 del 15 giugno 2007; è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dorom S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: RANITIDINA DOROM;

confezione 035190077;

descrizione: 20 compresse divisibili da 300 mg;

confezione 035190065;

descrizione: 30 cpr in blister al/al da 300 mg;

confezione 035190053;

descrizione: 10 cpr in blister al/al da 300 mg;

confezione 035190040;

descrizione: 90 cpr in blister al/al da 150 mg;

confezione 035190038;

descrizione: 60 cpr in blister al/al da 150 mg;

confezione 035190026;

descrizione: 20 cpr in blister al/al da 150 mg;

confezione 035190014;

descrizione: 10 cpr in blister al/al da 150 mg;

**07A06258**

**Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Froben»**

Con la determinazione aRSM - 46/2007-213 del 12 giugno 2007, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: FROBEN;

confezione 024284150;

descrizione: «100 mg granulato effervescente» 10 bustine;

confezione 024284147;

descrizione: «100 mg granulato effervescente» 30 bustine.

Ditta titolare A.I.C.: Abbott S.p.A. - Via Pontina km 52 - Aprilia 04010 (Latina).

**07A06259**

**Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Ledercort»**

Con la determinazione aRSM - 47/2007-218 del 12 giugno 2007, è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: LEDERCORT;

confezione 013973108;

descrizione: sciroppo 60 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.A. - Via Nettunense n. 90 - Aprilia 04011 (Latina).

**07A06260**



AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-160) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00